



All'Ufficio Commerciale
S.T.P. S.p.A. – BARI
70059 T R A N I

Oggetto: agevolazione tariffaria art. 30 L.R. 18/2002

DOMANDA RILASCIO CARTA RICONOSCIMENTO

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ provincia di _____ il _____

residente a _____ in via _____ n° _____

recapito telefonico per eventuali comunicazione _____, presa conoscenza dell'art. 30 della L.R. n° 18/2002 – agevolazioni tariffarie – retro riportato chiede il rilascio della carta di riconoscimento per essere ammesso a fruire dei biglietti e abbonamenti a titolo gratuito.

Allega alla presente:

- copia fotostatica di un documento di identità;
- 2 (due) fotografie formato tessera recenti;
- copia fotostatica di idoneo documento da cui risulta l'invalidità;
- autocertificazione / rilascio abbonamenti per motivi di lavoro e/o studio;

_____ il _____

firma _____

(per i minori la firma deve essere apposta da uno dei due genitori)



Sede Legale: Via Monte Grappa, 6 – 70059 Trani (BA) ☎ 0883491800 📠 0883492532 ✉ stp.spa.trani@tin.it

Direzione Esercizio: Viale Lovri, 22 – 70123 Bari ☎ 080.9752.611 📠 080.9752.630 ✉ stpbari@stpspa.it



Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari

Cap. Sociale € 4.648.140,00 i.v. C.F. e P.I. 04914290723

Art. 30 L. R. 31 ottobre 2002, n. 18
(Agevolazioni tariffarie)

1. È facoltà della Regione e degli enti locali disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti a condizione che i relativi atti dispositivi contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni.
2. Gli sconti sugli abbonamenti calcolati con i criteri di cui all'articolo 28, commi 2 e 4, hanno carattere di sconti commerciali e non costituiscono agevolazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3. Nei limiti della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), la Giunta regionale può disporre il rilascio, da parte delle imprese, di documenti di viaggio per la circolazione gratuita sugli autoservizi di TPRL delle seguenti categorie di cittadini:
 - a) privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambe gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
 - b) invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, iscritti alla prima, seconda e terza categoria della tabella A) allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 113 e successive modificazioni, e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto;
 - c) invalidi civili e portatori di handicap certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità non inferiore all'80 per cento e loro eventuali accompagnatori se ne è riconosciuto il diritto, nonché invalidi del lavoro certificati dall'autorità competente, ai quali sia stata accertata una invalidità in misura non inferiore al 70 per cento.

I documenti di viaggio sono rilasciati dalle imprese, nel limite massimo di valore di cui al comma 4, ai cittadini che ne facciano richiesta per le tratte di servizio interessate, previo accertamento della loro appartenenza ad una delle predette categorie sulla base di idoneo documento e sulla base degli elenchi prodotti dalle associazioni regionali delle categorie aventi diritto.

4. Le compensazioni dei minori ricavi del traffico conseguenti alle agevolazioni di cui al precedente comma sono stabilite nel limite massimo del 2 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio e, comunque, nel limite della disponibilità del capitolo di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).
5. Le clausole dei contratti "ponte" di servizio relative alla gratuità dei viaggi alle categorie di cui al precedente comma 3 si intendono sostituite con riferimento alle presenti disposizioni.